

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

**DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA
DI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI
(L.R. 13 luglio 2007, n. 38, art. 59)**

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET
con deliberazione n. 22 del 19 dicembre 2007 e
modificato con deliberazione n. 7 del 19 giugno 2009.

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare detta le modalità di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi da parte dell'IRPET ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 *"Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"*, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, della citata Legge regionale 38/2007 e del DPGR 27 maggio 2008, n. 30/R *"Regolamento di attuazione del Capo VII della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)"*.
2. L'IRPET conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, tutela e sicurezza del lavoro.
3. Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi non comprese nell'elenco delle spese in economia di cui al successivo art. 2, comma 1, o di importo superiore ai limiti indicati all'art. 2, comma 2, si applica quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006, dalla L.R. 38/2007 e dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici, rispettivamente per gli appalti sottosoglia e sopra soglia di rilevanza comunitaria, e dai regolamenti emanati ai sensi delle citate normative.

Art. 2

Tipologia e limiti di valore delle acquisizioni in economia

1. In relazione alle specifiche esigenze e competenze dell'IRPET, per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione dei compiti istituzionali di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ordinamento dell'IRPET"*, l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in conformità con quanto stabilito all'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa per le tipologie di spesa elencate nell'allegato 'A' al presente disciplinare.
2. Le acquisizioni in economia sono ammesse entro il limite di importo di € 150.000,00 per lavori, forniture e servizi, ad eccezione di quelle di cui alla lettera x) dell'elenco di cui all'allegato 'A' al presente disciplinare, che sono ammesse in economia entro il limite di importo di euro 80.000,00.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06, per qualsiasi tipologia di spesa, nei limiti di importo stabiliti dalla normativa nazionale.
4. I limiti di valore indicati nel presente disciplinare si intendono al netto di I.V.A., salvo che non sia indicato diversamente.

5. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 125, comma 6, lettera b), del D. Lgs 163/2006, le categorie di lavori in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sono individuate nell'elenco di cui all'allegato 'B' al presente disciplinare.
6. Gli elenchi delle tipologie di spesa in economia di cui agli allegati "A" e "B" indicati ai precedenti commi 1 e 5 possono essere aggiornati, nel rispetto del presente disciplinare, con determinazione del Direttore dell'IRPET, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.
7. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione della relativa disciplina.

Art. 3

Procedure di scelta del contraente

1. Le acquisizioni in economia avvengono con procedura negoziata diversificata in base all'importo presunto del contratto, nei modi di seguito riportati:
 - a) per importi pari o superiori ad € 20.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene a seguito di consultazione degli operatori economici invitati secondo le modalità indicate al successivo art. 4, previa pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 del DPGR 30/R/2008, di un avviso sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio Regionale al fine di acquisire le manifestazioni di interesse;
 - b) per importi inferiori ad € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto, mediante ordinativo, previa verifica della congruità del prezzo.
L'affidatario è individuato tra i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori economici istituito dall'IRPET di cui al successivo art. 7. In caso di carenza di operatori economici iscritti o di soggetti idonei a eseguire la prestazione in quanto privi dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi richiesti ovvero in caso di mancanza di categorie merceologiche di riferimento, l'affidatario può esser individuato al di fuori dell'elenco stesso.
2. Nel rispetto dell'articolo 53 della L.R. 38/2007, l'IRPET si avvale, se disponibili ed individuabili, dei contratti aperti stipulati dalla Giunta Regionale a seguito di procedure di appalto di forniture e servizi di interesse comune.
3. L'IRPET può ricorrere al mercato elettronico, ed in particolare all'istituendo mercato elettronico della Toscana di cui all'articolo 49 della L.R. 38/2007, nell'ottica della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure e dell'ampliamento del numero dei soggetti offerenti.
4. E' inoltre possibile, ove conveniente, ricorrere all'adesione alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, attive al momento dell'avvio delle procedure di acquisizione.
5. Con le modalità sopra indicate possono essere disposte acquisizioni con ordinazione di fabbisogno presunto relativo ad un periodo di tempo prefissato, per soddisfare i bisogni e le necessità che si presentano nel corso del periodo, con prestazioni individuate nella natura e tipologia, ma non nella quantità complessiva, fermo restando la determinazione dell'importo massimo di contratto o di ordinativo.

Art. 4

Procedure di affidamento previa pubblicazione di avviso

1. Per gli affidamenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) (importi superiori ad € 20.000,00), ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica un avviso sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per acquisire le manifestazioni di interesse. Della pubblicazione dell'avviso è data informativa mediante posta elettronica ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori economici dell'IRPET appartenenti alla categoria merceologica oggetto della procedura.
2. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, i requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti, il nominativo del responsabile unico del procedimento, nonché il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse.
3. Le manifestazioni di interesse possono esser trasmesse mediante servizio postale raccomandato o tramite fax, entro e non oltre il termine indicato nell'avviso.
4. Il dirigente responsabile del contratto in sede di pubblicazione dell'avviso può stabilire che procederà a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a:
 - a) n. 10 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o inferiore a € 50.000;
 - b) n. 15 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato superiore a € 50.000.Il sorteggio avviene mediante sistema informatico. Dell'esclusione viene data informativa mediante posta elettronica o tramite fax agli operatori economici non sorteggiati.
5. Le lettere di invito a presentare offerta sono inviate mediante servizio postale raccomandato a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse o a coloro che, ai sensi del comma 4, sono stati sorteggiati.

La lettera di invito a presentare offerta riporta:

 - a. Il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite il sito web dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - b. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed eventualmente il suo importo massimo, con esclusione dell'IVA;
 - c. il termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera d'invito;
 - d. le modalità di presentazione delle offerte;
 - e. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell'offerta e il relativo punteggio;
 - h. le clausole ritenute necessarie in relazione alla specifica acquisizione;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità del D. Lgs. 163/2006;

- j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - k. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti di ordine generale e la richiesta di rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - m. gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'operatore economico e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - n. il nominativo del responsabile del procedimento e la data di conclusione definita in 100 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salvo diverso termine in relazione a acquisizioni complesse.
7. La trasmissione dell'offerta avviene con le seguenti modalità:
- a. in plico chiuso a mezzo di servizio postale raccomandato o a mezzo di corrieri ed agenzie di recapito private o consegnata a mano;
 - b. attraverso sistema telematico certificato.
2. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la relativa valutazione viene effettuata dal dirigente responsabile del contratto alla presenza di due testimoni, dipendenti dell'IRPET. In caso di valutazione con il criterio di offerta economicamente vantaggiosa, è possibile costituire apposita commissione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06.
3. Fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/06. In ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06, il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. A tal fine sono richieste all'offerente le necessarie giustificazioni secondo quanto disposto agli art. 86, comma 5, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, il dirigente responsabile può rigettare l'offerta ed aggiudicare al secondo miglior offerente.

Art. 5

Adempimenti procedurali, cauzione e affidamento

1. Per ogni tipo di procedura come individuato all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i seguenti adempimenti:
- a) per le procedure negoziate previo avviso di cui alla lettera a) (importi pari o superiori ad euro 20.000,00): redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione sull'istruttoria condotta, in conformità con quanto previsto all'articolo 40 della L.R. 38/2007, contenente la proposta di affidamento provvisorio e la relativa motivazione; il responsabile del procedimento procede alla verifica delle dichiarazioni del solo aggiudicatario provvisorio, in conformità con quanto previsto agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, ed all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC); a seguito di esito favorevole della verifica, si procede all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione dirigenziale.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato-contratto.

b) per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b) (importi inferiori ad € 20.000,00): compilazione da parte del responsabile del procedimento di apposita modulistica che permetta la ricostruzione di quanto avvenuto e intercorso con l'operatore economico interpellato e delle modalità di accertamento della congruità economica. Il lavoro, la fornitura o il servizio in economia sono affidati con ordinativo diretto debitamente protocollato; l'ordinativo è emesso previa procedura di controllo di regolarità contabile, nei modi disposti dal regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET. Le acquisizioni in economia sono stipulate mediante scrittura privata o con lettera di ordinativo secondo gli usi del commercio.

2. La verifica della congruità del prezzo avviene mediante consultazione di Osservatori specializzati, cataloghi di mercato elettronico, cataloghi e listini prezzi cartacei o consultabili tramite Internet, od altre idonee valutazioni.

Art. 5-bis

Controlli

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti, eventualmente richiesti, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

2. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Ai sensi dell'art. 38, comma 5. della L.R. 38/07 la verifica delle dichiarazioni rese avviene con le modalità di seguito indicate.

3. Relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) (affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 20.000,00) sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario tutti i controlli sul possesso dei requisiti propedeutici all'affidamento.

In caso di motivata urgenza, qualora si renda necessario procedere all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio prima della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il dirigente responsabile del contratto, previa visura diretta presso la C.C.I.A.A., può autorizzare l'affidamento; di ciò dovrà essere data comunicazione all'operatore economico, con esplicita indicazione nel contratto della facoltà dell'IRPET di recedere senza oneri, nel caso di sopravvenienza di informazioni interdittive.

4. Relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 3, lettera b) (affidamenti diretti di importo inferiore ad € 20.000,00):

- per gli operatori iscritti nell'elenco fornitori la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti viene effettuata in sede di iscrizione nell'elenco stesso, con le modalità stabilite nel relativo disciplinare, fatta salva, ai fini dell'affidamento, l'acquisizione della visura diretta presso la Camera di Commercio e l'accertamento della regolarità contributiva nelle ipotesi di cui al successivo art. 8 comma 6.
- per gli operatori economici non iscritti nell'elenco fornitori, la procedura di verifica è diversificata in relazione all'importo, come di seguito specificato:

- a) per importi pari o superiori a € 5.000,00 sono svolti i seguenti controlli: casellario giudiziale, acquisizione di visura camerale e acquisizione del DURC per lavori, forniture con posa in opera e servizi che richiedono l'impiego di manodopera.
 - b) per importi pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 5.000,00 il controllo è effettuato unicamente mediante acquisizione di visura camerale, salvo l'accertamento della regolarità contributiva nelle ipotesi di cui al successivo art. 8, comma 6.
5. Al fine di garantire tempestività di intervento e non aggravamento dell'azione amministrativa, le acquisizioni in economia entro l'importo di € 1.000,00, in analogia a quanto previsto per le spese economali di cui all'articolo 26 del regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, in quanto considerate spese di modico valore da eseguirsi rapidamente in relazione a bisogni ordinari per il buon funzionamento dell'ente, vengono effettuate mediante ordinativo e non sono soggette ad ulteriori adempimenti.
 6. Alle procedure di cui al presente disciplinare si applica il capo III della L.R. 38/07 "Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro", con modalità conformi alle norme attuative disposte da Regione Toscana.
 7. Le forniture a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, fonia e tipologie analoghe, non sono soggette ai controlli previsti nel presente articolo, in quanto oggetto di autorizzazione e regolamentazione a livello nazionale e regionale.

Art. 6

Profilo del committente, elenco degli operatori economici e programma dei contratti

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, il profilo del committente contiene quanto indicato all'articolo 31 della L.R. 38/2007, ed in particolare il programma relativo all'acquisizione di lavori, forniture e servizi con esclusione delle spese in economia inferiori a € 20.000,00, ai sensi e nei modi indicati all'articolo 51 della L.R. 38/2007.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, l'IRPET predispone un elenco di operatori economici dotati di determinati requisiti a cui ricorrere nell'ambito delle procedure di acquisizioni in economia senza preventiva pubblicazione di avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tale elenco non è in ogni caso condizione necessaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia. Le modalità di pubblicazione, i criteri di gestione di detto elenco, le categorie merceologiche individuate in relazione alle necessità dell'IRPET, e le modalità di controllo degli operatori economici sono definiti dal Direttore nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
3. L'elenco di cui al comma precedente è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti, in ottemperanza del comma 12 dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006. Ai fini della permanenza in detti elenchi l'IRPET valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti dell'IRPET. L'iscrizione ha validità triennale ed è soggetta a rinnovo.

4. Ai fini dell'iscrizione in detto elenco gli operatori economici indicano, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006) e le categorie merceologiche di interesse; è inoltre obbligatoria la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che i pagamenti saranno effettuati nei tempi pattuiti solo dietro acquisizione da parte dell'IRPET del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) per lavori, forniture con posa in opera e servizi che richiedono l'impiego di manodopera e che l'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente all'IRPET qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate. L'IRPET effettua la verifica ai sensi del DPR 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. L'esito positivo della verifica è condizione per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici. L'inammissibilità della richiesta per carenza dei requisiti viene comunicata a ciascun operatore per scritto, anche via fax o posta elettronica.
5. Nel caso di fornitore individuato al di fuori dell'elenco, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.b), questi verrà invitato a richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma 4, fermo restando che l'iscrizione non è obbligatoria.
6. Al fine di conseguire idonei livelli di economicità ed efficacia delle procedure regolate dal presente disciplinare, l'IRPET promuove la gestione associata con altri enti regionali per la costituzione di elenchi comuni di operatori economici. Il Direttore dell'IRPET è il soggetto competente per la definizione dei necessari accordi.

Art. 7

Verifica della prestazione e liquidazione

1. I lavori, forniture e servizi di cui al presente disciplinare sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione a seconda della tipologia.
2. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto od ordinativo nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Per acquisizioni superiori ad € 20.000,00, le modalità di collaudo o verifica vengono indicate nella lettera di invito a presentare offerta o nella lettera di affidamento.
4. Per acquisizioni inferiori ad € 20.000,00 gli adempimenti previsti nel comma 1 sono eseguiti del responsabile del procedimento. Questi rilascia attestazione di regolare fornitura od esecuzione, anche avvalendosi di altro soggetto specificamente individuato, ove ciò sia ritenuto necessario in relazione alle modalità di esecuzione o utilizzazione del lavoro, della fornitura o del servizio acquisito. L'attestazione di regolare fornitura, apposta in sede di liquidazione della fattura, assorbe anche il positivo collaudo o verifica di esecuzione di cui al presente comma. Per le sole forniture di beni, è fatta comunque salva la possibilità di comunicare al Servizio Amministrazione, entro 4 giorni dal ricevimento di detti beni, eventuali difformità o anomalie rispetto a quanto ordinato e/o riportato nel Documento Di Trasporto (DDT).
5. I pagamenti relativi alle spese in economia sono disposti nel termine pattuito nel contratto o nell'ordinativo previa verifica della conformità della prestazione eseguita a quella pattuita,

come indicato nei commi precedenti. Di norma il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se non diversamente indicato nel contratto o ordinativo.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 38/2007, l'IRPET procede alla liquidazione a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC) per lavori, forniture con posa in opera e servizi che richiedono l'impiego di manodopera, di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della fattura, con riferimento all'articolo 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005 n° 273 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, fatta salva l'indicazione di periodi di validità diversi secondo quanto disposto dalla specifica normativa in materia. Nel caso in cui sia riscontrata un'irregolarità contributiva, l'amministrazione sospende il pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione. Tale verifica non è richiesta per:
 - a) pagamento di forniture a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, fonia e tipologie analoghe che in caso di ritardato o mancato pagamento comportino interessi moratori e eventuale distacco dell'utenza stessa;
 - b) pagamenti tramite fondo economale nei modi e nei limiti di cui all'articolo 29, comma 2, del regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET;
 - c) pagamento di forniture ad ordinativo diretto negli stessi limiti di importo previsti per il citato fondo economale.
7. L'IRPET, oltre a quanto disposto nel presente disciplinare, provvede alla verifica o controllo previsti dalla normativa statale e regionale in materia di liquidazione e pagamento a soggetti terzi, con le modalità stabilite dalla stessa normativa e/o dai provvedimenti applicativi della medesima.
8. Ai fini della liquidazione il responsabile del procedimento provvede alla verifica della documentazione e di acquisizione dei necessari dati, attestando la correttezza dell'iter procedurale e di quanto previsto in merito nel presente disciplinare.
9. Ai sensi dell'art. 60 della L.r. 38/07, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.
10. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del committente.

Art. 8

Responsabile del contratto e responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 54 della L.R. 38/2007, il dirigente del Servizio Amministrazione è il soggetto competente ed il responsabile del contratto per gli affidamenti di lavori. Il dirigente della struttura competente all'acquisizione, secondo quanto disposto agli articoli 16 e 17 del regolamento di organizzazione dell'IRPET, è il soggetto competente ed il responsabile del contratto per le acquisizioni di forniture e servizi.

2. I dirigenti responsabili del contratto possono attribuire la qualifica di responsabile unico del procedimento, in base alla singola acquisizione e/o alla tipologia di procedura, anche per entità di valore di acquisto, ad un dipendente di categoria non inferiore alla 'D', individuato all'interno del personale della struttura di propria competenza. Se ciò non avviene, il responsabile del contratto assume anche la qualifica di responsabile unico del procedimento.
3. Il responsabile unico del procedimento espleta tutti i compiti previsti all'articolo 6 della L. 241/1990 e all'articolo 10 del D. Lgs 163/2006 e adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale.
4. Nel termine di cinque giorni dalla conclusione della procedura, sono informati della conclusione del procedimento tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta in relazione alle procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). L'avviso di conclusione del procedimento è pubblicato sul 'profilo del committente' dell'IRPET e sull'Osservatorio regionale dei contratti.

Art. 9

Soggetti abilitati ad emettere ordinativi

1. La competenza ad emettere gli ordinativi di spesa relativi alle acquisizioni oggetto del presente disciplinare è attribuita ai dirigenti responsabili del contratto, come individuati all'articolo 9, comma 1.
2. Il responsabile del contratto può autorizzare con atto dirigenziale un dipendente dell'IRPET, se ciò è reso necessario dalle modalità di esecuzione della fornitura o del servizio, ad emettere ordinativi presso fornitori previamente individuati per l'esecuzione delle forniture e dei servizi individuati all'articolo 3, comma 5, del presente disciplinare (ordinazione di fabbisogno presunto), nei limiti di spesa indicati nel provvedimento di autorizzazione. I dipendenti in tal modo autorizzati sono tenuti a rendicontare periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, gli ordinativi emessi.
3. Con cadenza almeno semestrale, i dirigenti responsabili del contratto presentano al Direttore un riepilogo di tutti gli ordinativi emessi nel periodo immediatamente precedente.

Art. 10

Decorrenza, disposizioni transitorie, finali e di rinvio

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di sua approvazione ed è immediatamente applicabile anche alle procedure in itinere. Lo stesso è soggetto ad eventuale adeguamento a seguito dell'emanazione dei regolamenti di attuazione previsti dalla L.R. 38/2007 e dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalla medesima data è abrogato il comma 4-bis del regolamento di contabilità ed amministrazione, come modificato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 16 del 30 ottobre 2007.
3. Entro il 31 marzo 2008 è reso attivo l'elenco operatori economici di cui all'articolo 6.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 e alla L.R. 38/2007 ed ai successivi regolamenti emanati ai sensi delle citate normative.
5. In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme vincolanti sovraordinate, le disposizioni riportate nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso.

**ALLEGATO 'A' AL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA
PER LE QUALI E' AMMESSA L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
(Art. 2, comma 1, del Disciplinare per l'acquisizione in economia
di lavori, forniture e servizi)**

- a) Spese di gestione dei locali in uso all'IRPET, comprese quelle per oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica.
- b) Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed aree in uso all'IRPET, compreso l'acquisto o la locazione dei beni e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili.
- c) Servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'IRPET, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti.
- d) Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'IRPET, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso.
- e) Spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale grafico e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati.
- f) Spese di gestione d'ufficio, compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili.
- g) Spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste e ad agenzie di informazione.
- h) Spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere, compreso l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti.
- i) Spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio.
- j) Spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi.
- k) Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi e fotografici o di materiale divulgativo.
- l) Spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio.
- m) Spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione.
- n) Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici dell'IRPET, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori.
- o) Spese per le attrezzature, di proprietà dell'IRPET, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'IRPET, ovvero per l'affidamento a terzi di servizi sostitutivi.
- p) Spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione.
- q) Spese di rappresentanza, compreso quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi e benemerenze.

- r) Spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, nell'interesse dell'IRPET.
- s) Spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'IRPET, di seminari o altri eventi comunque nell'interesse dell'IRPET.
- t) Noleggio per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alle lettere r) ed s).
- u) Forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale dell'IRPET.
- v) Spese per il pagamento di imposte e tasse; spese assicurative obbligatorie per legge.
- w) Nelle altre ipotesi specifiche previste all'articolo 125, comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
- x) Servizi inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IIA e IIB del D. Lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento dei compiti dell'IRPET ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ lettera così modificata con determinazione del Direttore n. 49 del 12.11.2009.

**CATEGORIE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 6, LETT. B), DEL
D. LGS. 163/2006: "MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DI IMPORTO NON
SUPERIORE A 100.000 EURO".**

**(Art. 2, comma 2, del Disciplinare per l'acquisizione in economia
di lavori, forniture e servizi)**

1. *OPERE EDILI*

- a) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione.
- b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- c) Scavi e movimenti di terra.
- d) Realizzazione di piccole strutture portanti.
- e) Realizzazione di murature in genere.
- f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
- g) Rifacimento coperture.
- h) Piccole opere stradali o di arredo urbano.
- i) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
- j) Impermeabilizzazioni.

2. *OPERE DA FALEGNAME*

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
- b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.

3. *OPERE DA FABBRO*

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

4. *OPERE DA VETRAIO*

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro,

5. *OPERE DI AUTOMAZIONE*

- Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

6. *OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE*

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

7. *OPERE DA LATTONIERE*

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

8. *OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIO VIDEO E TELEVISIVO*
- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).
9. *OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI*
- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/ addolcimento, ecc.).
10. *OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO*
- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).
11. *IL OPERE ANTINCENDIO*
- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
 - b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.
12. *OPERE DI SICUREZZA*
- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisorie o permanenti di sicurezza.
 - b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.
 - c) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere
 - d) architettoniche.
 - e) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
13. *OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*
- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.